

ORIGINALE/ORIGINÈL

COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DE TRENT

UNITÀ ORGANIZZATIVA / UNITÀ ORGANISATIVA:	SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI SERVIJES LINGUISTICS E CULTURÈI		
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIAN DI CONC FINANZIÈL:	1.3.2.11.999	1.2.1.1.1	1.3.2.2.999
CAPITOLO / CAPITOL:	2234/10	5901/50	2234/6
RESPONSABILE / RESPONSABOLA	dott.ssa / d.ra Evelyn Bortolotti		

Determinazione N. 229 /2025
Determinazion N.

Assunta il 28/05/2025
touta ai

OGGETTO: Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2025 (L.P. 6/2008). Incarichi per l'organizzazione di un'escursione a piedi per la valorizzazione della toponomastica dell'alta Val di Fassa nel quadro dell'Aisciuda Ladina 2025.
CIG: B70E98DF1A

SE TRATA: Pian organich di intervenc de politica linguistica e culturèla per l an 2025 (L.P. 6/2008). Encèries per endrezèr na raida a pe per la valorisazion de la toponomastica de la Val de sora per l'Aisciuda Ladina 2025.
CIG: B70E98DF1A

DETERMINAZIONE/DETERMINAZION N. 229/2025

OGGETTO: Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2025 (L.P. 6/2008). Incarichi per l'organizzazione di un'escursione a piedi per la valorizzazione della toponomastica dell'alta Val di Fassa nel quadro dell'Aisciuda Ladina 2025.
CIG: B70E98DF1A

LA RESPONSABILE DELL'U.O.
DEI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun General de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. e ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;
- il d.lgs. s. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun General de Fascia approvato dal Consei General con la deliberazione n.3/2020 del 23 aprile 2020;
- la deliberazione n. 28/2024 del 23 dicembre 2024, immediatamente esecutiva, con la quale il Consei General ha approvato il D.U.P. e il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027;
- il P.E.G. per gli anni 2025-2027, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con le deliberazioni n. 100/2024 del 23 dicembre 2024 immediatamente esecutiva;
- vista la deliberazione del Consei de Procura n. 7/2025 del 03/02/2025, immediatamente eseguibile, con cui il Consei de Procura ha approvato l'aggiornamento 2025 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell'Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate alla Responsabile dell'U.O. dei Servizi Linguistici e Culturali;

premesso che il Comun General de Fascia, in base rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera b) e all'art. 3, comma 1 del suo statuto approvato con la L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, "persegue [...] la piena tutela e la promozione dell'identità, della lingua e della cultura ladina, promuovendo altresì il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità ladina dolomitica nonché la promozione di ogni possibile forma e strumento per realizzare la reciproca comprensione con le persone non appartenenti alla popolazione ladina" e "cura gli interessi [della comunità insediata nella Valle di Fassa] e ne promuove lo sviluppo e la tutela secondo le finalità espresse all'articolo 2";

premesso che, con la deliberazione n. 20/2024 del 12 novembre 2024 il Consei General ha approvato il "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2025" previsto dall'art. 26 della succitata L.P. n. 6/2008 e s.m. e i. che, nella che, nella Sezione I.1.D "Attuazione della politica linguistica – Eventi identitari" prevede la realizzazione da parte del Comun general dell'Aisciuda ladina – festa del lengaz, che quest'anno si tiene nei mesi di aprile e maggio e verte sul tema della toponomastica;

valutato di organizzare nel quadro di tale iniziativa un'escursione a piedi per la valorizzazione della toponomastica dell'alta Val di Fassa da effettuarsi nella mattinata del giorno 31 maggio 2025 con un accompagnatore di media montagna;

contattato a tale scopo (prot. 2187-1.18.1 di data 30/04/2025) il signor Stefano Coter di Canazei, cod. fisc. CTRSFN67B27D952V, accompagnatore di media montagna e custode forestale, il quale ha accettato di svolgere l'incarico per questo ente quale prestazione occasionale di lavoro a fronte di un compenso complessivo lordo di € 437,50 comprensivo della ritenuta di acconto del 20% (prot. 2661 del 28/05/2025);

visto l'art. 7, co. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire

esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei presupposti di legittimità previsti dal medesimo comma; vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione";

verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi il signor Stefano Coter non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo Ente;

acquisita la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità alla nomina o designazione per incarichi (prot. 2661-All. 1 di data 28/05/2025);
- curriculum vitae che attesta il possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza necessari allo svolgimento dell'incarico (prot. 2107-All. 2 di data 19/04/2024);
- autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte del datore di lavoro (prot. 2362 del 12/05/2025);

preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste delle leggi vigenti in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

precisato che la prestazione oggetto del presente provvedimento è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 5 DPR. 633/72 per carenza del presupposto soggettivo, trattandosi di lavoro autonomo occasionale, precisando inoltre che la stessa prestazione è soggetta alla gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionale sia superiore a Euro 5.000,00 annui

preso atto che il signor Stefano Coter ha dichiarato di non superare per l'anno 2025 emolumenti derivanti da prestazioni occasionali superiori al limite di 5.000,00 euro (prot. 2661 di data 28/05/2025);

rilevato altresì che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento si configura fiscalmente come prestazione di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.);

ricordato inoltre che la prestazione di lavoro autonomo occasionale è soggetta a IRAP nella misura dell'8,5%;

rilevato che l'incarico decorrerà dalla data di adozione del presente provvedimento e fino a tutto il 31 maggio 2025;

preso atto che le prestazioni di tipo occasionale non sono soggette a tracciabilità (CIG) in quanto non presuppongono la sussistenza di un contratto d'appalto;

considerato altresì che tale escursione richiede il transfer dal punto di arrivo dell'escursione fino alla località di partenza (Passo Pordoi) per una ventina di persone e ritenuto necessario a tale scopo rivolgersi a una ditta della valle che potesse effettuare tale servizio;

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che detta disposizioni organizzative in materia contrattuale;

vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in materia di appalti;

dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

individuata a tale scopo la ditta Ghetta Vittorio di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Partita IVA 01219220223, cod. fisc. GHTVTR61S04C372QL, ditta esperta del settore a con una dotazione di veicoli confacente alle necessità di questo Ente, la quale per il servizio di transfer per circa 20 persone (1 pulmino dai 22 posti) dalla località di arrivo dell'escursione fino al Passo Pordoi per il giorno 31 maggio 2025 alle ore 11.00 circa ha fornito un preventivo di spesa di euro 140,00 (IVA 10% esclusa), prot. 2617 del 26/05/2025;

ritenuto il prezzo congruo e conveniente per l'Ente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;

vista dunque la documentazione presentata dalla ditta:

- preventivo prot. prot. 2617 del 26/05/2025;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 93 e 94 del d.lgs. 36/2023, prot. 2633-All. 1 del 27/05/2025;

visto il DURC protocollo INPS_45925244 con scadenza validità 17/09/2025 (PITre Id 124890878 del 28/05/2025);

visto l'art. 52 del d.lgs. 36/2023, che ha previsto tra l'altro che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

richiamata dunque la deliberazione n. 22/2024 del 12/11/2024, esecutiva, con cui il Consei de Procura ha approvato il *"Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 36/2023"*;

dato atto che, ai sensi del citato Regolamento, è stata acquisita dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, in atti prot. n. 2633-All. 1 del 27/05/2025;

preso atto che l'U.O. della Segreteria provvederà a eseguire i controlli a campione sulle dichiarazioni rese con periodicità stabilita dal Regolamento;

visto l'articolo 1, commi 52 e 53 della legge 190/2012;

visto l'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 159/2011, e dato atto che la documentazione antimafia non è richiesta per contratti di importo inferiore ad euro 150.000,00;

considerato che l'importo del servizio risulta essere inferiore a euro 140.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 è ammesso l'affidamento diretto con il soggetto ritenuto idoneo in possesso di documentate esperienze pregresse;

ritenuto che ai sensi dell'art. 48 co. 2 del d.lgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo a interpellare operatori economici aventi sede all'estero, considerata la natura e l'importo del servizio;

considerato quanto stabilito dall'articolo 19-ter della L.P. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020 in tema di applicazione del principio di rotazione;

visto l'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 che modifica l'art. 1, comma 450, l. 296/2006 prevede che per gli acquisti di importo inferiore ad euro 5.000,00 non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, nonché l'art. 36 ter 1 comma 6 della legge provinciale 23/1990, come modificato dalla L.P. 1/2019 che ha previsto la possibilità di non utilizzo del mercato elettronico per importi inferiori a euro 5.000,00;

ritenuto che sussistano tutte le condizioni per affidare a trattativa diretta, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, il servizio di transfer per circa 20 persone (1 pulmino dai 22 posti) dalla località di arrivo dell'escursione fino al Passo Pordoi per il giorno 31 maggio 2025 alle ore 11.00 circa alla ditta Ghetta Vittorio di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Partita IVA 01219220223, cod. fisc. GHTVTR61S04C372QL;

precisato che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in argomento, in considerazione del ridotto valore economico della stessa e in quanto il pagamento avverrà in unica soluzione a servizio ultimato;

visto il d.lgs. 118/2011 – e in particolare l'art. 56 – e l'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011;

precisato infine che:

- per l'incarico alla ditta Ghetta Vittorio è stato acquisito il CIG B70E98DF1A;
- il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
- la ditta e i professionisti incaricati dal Comun General de Fascia devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente approvato dal Consei de Procura con deliberazione n. 1 dd. 12/01/2023;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Responsabile firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificata infine la disponibilità di fondi sul Capitolo 2234 art. 10 – cod. p.c.f. 1.3.2.11.999, sul Capitolo 5901 art. 50 (p.c.f. 1.2.1.1.1) e sul Capitolo 2234 art. 6 – cod. p.c.f. 1.3.2.2.999 del corrente bilancio;

D E T E R M I N A:

1. di affidare al signor Stefano Coter di Canazei, cod. fisc. CTRSFN67B27D952V, accompagnatore di media montagna e custode forestale, l'organizzazione di un'escursione a piedi per la valorizzazione della toponomastica dell'alta Val di Fassa da effettuarsi nella mattinata del giorno 31 maggio 2025 nel quadro dell'Aisciuda Ladina 2025 per un importo complessivo lordo di Euro 437,50 (comprensivo della ritenuta di acconto del 20%) a titolo di prestazione occasionale;
2. di dare atto che tale incarico verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 octies, comma 3 lett. g) della L.P. 23/1990;
3. di impegnare la spesa di Euro 437,50 prevista per la prestazione di cui sopra sul capitolo 2234 art. 10 – p.c.f. 1.3.2.11.999 del corrente bilancio di previsione 2025;
4. di impegnare la spesa di Euro 37,19 relativa all'IRAP dell'8,5% per tale prestazione sul capitolo 5901 art. 50 – p.c.f. 1.2.1.1.1 del corrente bilancio di previsione 2025;
5. di ricordare che il compenso per la prestazione di cui al punto 1) sarà liquidato a seguito di presentazione di domanda di pagamento entro trenta giorni dalla data di registrazione della stessa;
6. di dare atto che le prestazioni di tipo occasionale non sono soggette a tracciabilità (CIG) in quanto non presuppongono la sussistenza di un contratto d'appalto;
7. la suddetta prestazione di cui al punto 1) è esclusa dall'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m., trattandosi di lavoro autonomo occasionale (art. 67 - 1° comma lett. L. del D.P.R. 22.12.1986 n. 917), e che la prestazione è soggetta alla gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionale sia superiore a € 5.000,00 annui;
8. di affidare inoltre, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Ghetta Vittorio di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Partita IVA 01219220223, cod. fisc. GHTVTR61S04C372QL, l'incarico per il servizio di transfer per circa 20 persone (1 pulmino dai 22 posti) dalla località di arrivo dell'escursione fino al Passo Pordoi per il giorno 31 maggio

2025 alle ore 11.00 circa in occasione dell'escursione per la valorizzazione della toponomastica dell'alta Val di Fassa nel quadro dell'Aisciuda Ladina 2025 al costo di euro 140,00 (IVA 10% esclusa), precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

9. di dare atto che tale incarico verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 octies, comma 3 let. g) della L.P. 23/1990;
10. di impegnare la spesa di Euro 154,00 prevista per la prestazione di cui al punto 8) sul capitolo 2234 art. 6 – p.c.f. 1.3.2.2.999 del corrente bilancio di previsione 2025;
11. di corrispondere l'importo di cui al punto 8) in un'unica soluzione posticipata, a ultimazione dell'incarico oggetto del presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica nel rispetto di quanto previsto in materia di regolarità contributiva e assicurativa, previa verifica della regolare effettuazione dell'incarico;
12. di dare atto che per il servizio di cui al punto 8) è stato acquisito il CIG B70E98DF1A;
13. di nominare RUP del contratto oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5 ter della L.P. 2/2016 e dell'art. 15, co. 3 del d.lgs. 36/2023, la dott.ssa Evelyn Bortolotti, responsabile dell'U.O. dei Servizi linguistici e culturali;
14. di trasmettere all'U.O. della Segreteria i dati relativi al presente affidamento al fine di consentire l'effettuazione dei controlli a campione ai sensi del *"Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023"*;
15. di dare evidenza che, nel caso in cui, a seguito della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
16. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché registri l'impegno di spesa ed esprima su di esso il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2 e degli artt. 5, e 22, 2° comma del vigente Regolamento di contabilità.

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del d.lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24/11/1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del d.lgs. 02/07/2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, 28/05/2025

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
LA RESPONSABOLA DE L'UNITÀ ORGANISATIVA

- dott.ssa/d.ra Evelyn Bortolotti –

Firmato digitalmente/Con sottoscrizione digitale